



**“Linee guida, normativa e prassi”
del 26 agosto 2026**

«Tributi e crisi d’impresa: con l’art. 4 del d.lgs. n. 147/2026 la transazione fiscale è possibile anche per i tributi locali»

Abstract

L’art. 4 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147, estende ai tributi delle Regioni e degli enti locali gli istituti di trattamento dei crediti tributari disciplinati dal Codice della crisi, intervenendo sulla composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis), sugli accordi di ristrutturazione (art. 63), sul piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), sul concordato preventivo (art. 88), sul concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245) e sulla transazione fiscale di gruppo (art. 284-bis). Viene così superata l’esclusione dei tributi locali dal perimetro della transazione fiscale, che la giurisprudenza contabile aveva da ultimo confermato. Nelle procedure diverse dalla composizione negoziata l’estensione investe anche l’omologazione forzata (cram down), mentre la sottoscrizione dell’accordo e l’espressione del voto sono rimesse al soggetto individuato dagli ordinamenti degli enti territoriali. La nota ricostruisce il contesto normativo e giurisprudenziale dell’intervento e ne analizza partitamente le singole disposizioni.



CODICE
DELLA
CRISI D’IMPRESA
E DELL’
INSOLVENZA
D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14
TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d’impresa e dell’insolvenza

- Gestori della crisi
- Curatori
- Advisor
- Avvocati
- Liquidatori giudiziali
- Componenti O.C.C.
- Commercialisti

Sommario:

1. Premessa: l'oggetto e la collocazione dell'intervento
2. Il quadro previgente: il perimetro «soggettivo-gestionale» dei crediti transigibili
 - 2.1. Il criterio dei tributi «amministrati dalle agenzie fiscali»
 - 2.2. L'indisponibilità dell'obbligazione tributaria come sfondo dell'esclusione
3. Il diniego della Corte dei conti e il consolidarsi dell'esclusione
4. La base normativa: dalla delega fiscale al d.lgs. n. 147/2026
5. L'art. 4 del d.lgs. n. 147/2026: la mappa delle modifiche al Codice della crisi
 - 5.1. La composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis)
 - 5.2. Gli accordi di ristrutturazione e il cram down (art. 63)
 - 5.3. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis)
 - 5.4. Il concordato preventivo (art. 88)
 - 5.5. Il concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245)
 - 5.6. La transazione fiscale di gruppo (art. 284-bis)
6. Le procedure «non menzionate»: concordato semplificato e concordato minore
7. Profili di sistema e questioni aperte

Premessa: l'oggetto e la collocazione dell'intervento

Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale», il legislatore delegato ha collocato, nell'ambito del Titolo I dedicato ai rapporti con i contribuenti, l'art. 4, rubricato «Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza».

La disposizione rende applicabile ai tributi di cui sono titolari Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni la disciplina del trattamento dei crediti tributari — e, in particolare, della transazione fiscale — sin qui riservata ai tributi erariali amministrati dalle agenzie fiscali. ¹₂

¹ *G. Andreani, «Sì alla transazione fiscale anche per i tributi locali», in Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2026, p. 17.*

² *D.lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026, Suppl. ord. n. 30; vigente dal 12 agosto 2026.*

2. Il quadro previgente: il perimetro «soggettivo-gestionale» dei crediti transigibili

Per apprezzare la portata dell'intervento occorre muovere dal perimetro entro cui, sino a oggi, i crediti tributari potevano subire falcidia o dilazione nelle procedure di regolazione della crisi.

2.1. Il criterio dei tributi «amministrati dalle agenzie fiscali»

Il trattamento speciale dei crediti tributari di cui agli artt. 63 e 88 CCII trovava applicazione diretta soltanto per i tributi «amministrati dalle agenzie fiscali», secondo un criterio di competenza gestionale-amministrativa più che di titolarità del gettito⁽³⁾.

Ne conseguiva che i tributi locali vi rientravano unicamente ove amministrati dalle agenzie fiscali sulla base di apposita convenzione; diversamente riscossi, o autogestiti dagli enti, ne restavano estranei⁽⁴⁾.

Nella composizione negoziata, l'accordo transattivo introdotto dal Correttivo-ter (art. 23, comma 2-bis, CCII) si rivolgeva alle sole agenzie fiscali e all'agente della riscossione, lasciando fuori sia i tributi di titolarità degli enti territoriali sia — in modo non omogeneo rispetto alle procedure concorsuali — i crediti previdenziali e assicurativi⁽⁵⁾.

2.2. L'indisponibilità dell'obbligazione tributaria come sfondo dell'esclusione

L'esclusione poggiava sul principio di tendenziale indisponibilità dell'obbligazione tributaria, corollario del principio di legalità e della natura vincolata dell'azione impositiva, derogabile solo in forza di disposizioni eccezionali, da interpretarsi restrittivamente.

In questa prospettiva la stessa transazione fiscale è stata qualificata come disciplina eccezionale rispetto al principio dell'indisponibilità della pretesa erariale, sicché non spettava all'interprete estenderne in via analogica l'ambito, ma soltanto al legislatore⁽⁶⁾.

⁽³⁾L. Del Federico, «Transazione fiscale», in *Enciclopedia del Diritto – I Tematici*, VIII, 2024, § 4, ove si valorizza il criterio della competenza gestionale-amministrativa del tributo, distinto dalla titolarità del gettito.

⁽⁴⁾Art. 57, comma 2, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300; sul punto Del Federico, cit., § 4 e nt. 25.

⁽⁵⁾L. Gambi, «Composizione negoziata della crisi e transazione fiscale», in *dirittodellacrisi.it*, 23 luglio 2025, § 3.3; F. Pistolesi – L. Gambi, «La composizione negoziata della crisi fra misure premiali e transazione fiscale», *ivi*, 28 luglio 2025, § 4.3.

⁽⁶⁾Corte cost. 15 luglio 2014, n. 225; per un'ampia ricostruzione del principio v. G. Ielo, «La transazione fiscale non è prevista per i tributi locali», in *Azienditalia*, n. 3/2025.

3. Il diniego della Corte dei conti e il consolidarsi dell'esclusione

Su questo sfondo si è collocato un contrasto interpretativo risolto dalla giurisprudenza contabile in senso restrittivo. Una prima apertura era venuta dalla sezione di controllo per la Toscana, che aveva ritenuto legittima l'adesione di un Comune a un accordo di ristrutturazione dei debiti recante il pagamento parziale dell'IMU e delle relative sanzioni, in applicazione delle regole generali e non delle norme sulla transazione fiscale dei tributi erariali: sarebbe stato illogico assoggettare i crediti tributari degli enti territoriali a un trattamento peggiore, benché assistiti da causa di prelazione di grado inferiore⁽⁷⁾.

L'orientamento è stato però ribaltato dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui, in sede di composizione negoziata, il Comune non può aderire a un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto — allo stato — escluso dalla normativa vigente⁽⁸⁾.

La lettura è stata quindi confermata dalle sezioni regionali dell'Umbria e nuovamente della Toscana⁽⁹⁾.

A rafforzare la preclusione concorrevano due elementi: per un verso, la stessa introduzione dell'accordo transattivo nella composizione negoziata a favore delle agenzie fiscali e dell'agente della riscossione, senza previsione per i crediti tributari degli enti territoriali; per altro verso, la circostanza che la legge delega, nel prospettarne *de iure condendo* l'estensione ai tributi locali, ne confermava a contrario la non transigibilità *de iure condito*⁽¹⁰⁾.

(7)Corte dei conti, sez. contr. Toscana, delib. n. 4/2021/PAR, in continuità con la sez. contr. Umbria; v. Andreani, cit.

(8)Corte dei conti, sez. reg. contr. Lombardia, delib. n. 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024; ampia disamina in Ielo, cit.

(9)Corte dei conti, sez. reg. contr. Umbria, delib. n. 132/2025/PAR, e sez. reg. contr. Toscana, delib. n. 8/2026/; v. Andreani, cit.

(10)Andreani, cit.

4. La base normativa: dalla delega fiscale al d.lgs. n. 147/2026

L'intervento dà attuazione ai principi della delega per la riforma fiscale. Nella formulazione originaria, l'art. 9, comma 1, lett. a), n. 5), della l. 9 agosto 2023, n. 111, contemplava la possibilità di introdurre il trattamento — tramite falcidia e/o dilazione — dei tributi di Comuni, Province e Regioni nella sola composizione negoziata, e non anche nelle procedure concorsuali⁽¹¹⁾.

Il perimetro è stato poi ampliato dalla l. 8 agosto 2025, n. 120, che — richiamata nelle premesse del decreto — ha prorogato a trentasei mesi il termine per l'esercizio della delega e ha previsto la possibilità di estendere ai tributi regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari di cui agli artt. 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis CCII⁽¹²⁾.

Sul piano procedurale merita segnalazione che la Conferenza Unificata non ha raggiunto l'intesa: il Governo ha nondimeno proseguito nell'esercizio della delega con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri, cui è seguita la deliberazione definitiva⁽¹³⁾.

⁽¹¹⁾Art. 9, comma 1, lett. a), n. 5), l. 9 agosto 2023, n. 111; v. Gambi, cit., e Pistolesi – Gambi, cit.

⁽¹²⁾L. 8 agosto 2025, n. 120, art. 1, lett. a), n. 1), e lett. b), richiamata nelle premesse del d.lgs. n. 147/2026.

⁽¹³⁾Premesse del d.lgs. n. 147/2026: Conferenza Unificata del 28 luglio 2026 (mancata intesa); deliberazione motivata del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2026 ex art. 3, comma 3, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; deliberazione del 4 agosto 2026.

5. L'art. 4 del d.lgs. n. 147/2026: la mappa delle modifiche al Codice della crisi

L'art. 4 novella sei disposizioni del Codice della crisi, secondo una tecnica di innesto puntuale: ovunque ricorra il riferimento alle agenzie fiscali o all'amministrazione finanziaria, la norma affianca la menzione delle Regioni e degli enti locali.

5.1. La composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis)

L'accordo transattivo è ora rivolto anche «agli enti pubblici territoriali» e ha ad oggetto il pagamento del debito «inerente ai tributi». Per i tributi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni la sottoscrizione dell'accordo compete al soggetto individuato dagli ordinamenti degli enti territoriali. Resta ferma, per la natura pienamente pattizia della composizione negoziata e per l'assenza di un giudizio di omologazione, l'inoperatività della sostituzione giudiziale del dissenso: la mancata adesione dell'ente non è surrogabile dal tribunale⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾Sull'esclusione del cram down nella composizione negoziata, per la natura pattizia dell'istituto e l'assenza di un giudizio di omologazione, Gambi, cit., § 3.3; F. Randazzo, «Transazione e cram down fiscale e contributivo nelle recenti modifiche del codice della crisi», in *Diritto e pratica tributaria*, n. 6/2024, § 2.1.

5.2. Gli accordi di ristrutturazione e il cram down (art. 63)

La proposta di trattamento è estesa ai tributi «degli enti pubblici territoriali» (comma 1) e, per i tributi locali, la sottoscrizione spetta al soggetto competente secondo gli ordinamenti degli enti (comma 2).

L'intervento investe l'intero impianto dell'articolo: il richiamo alle Regioni e agli enti locali è inserito ai commi 3 (attestazione e certificazioni), 5, 6, lett. b), n. 1), e 8, ma soprattutto al comma 4, ove — accanto all'amministrazione finanziaria — la mancata adesione «di tali creditori» diviene surrogabile in sede di omologazione.

I tributi locali sono così attratti al cram down, con le condizioni, le soglie minime di soddisfacimento e le preclusioni introdotte dal Correttivo-ter⁽¹⁵⁾.

5.3. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis)

La proposta di pagamento parziale o dilazionato di cui al comma 1-bis è estesa ai tributi «delle regioni e degli enti locali». Trattandosi di strumento la cui omologazione richiede l'approvazione unanime delle classi, l'estensione riguarda la sola transazione e non anche un'ipotesi di sostituzione giudiziale del dissenso dell'ente pubblico⁽¹⁶⁾.

5.4. Il concordato preventivo (art. 88)

Il riferimento alle Regioni e agli enti locali è inserito al comma 1 (oggetto della proposta) e ai commi 3 e 4, con la conseguente estensione — anche in questa sede — del cram down ai tributi locali⁽¹⁷⁾.

Sul piano procedimentale, il comma 5 impone che la documentazione sia presentata a ciascuna Regione e a ciascun ente locale titolare dei crediti oggetto della proposta, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore, e ridisegna la ripartizione dei destinatari degli adempimenti tra agenzie fiscali, enti pubblici territoriali ed enti previdenziali e assicurativi.

Il comma 6 stabilisce che, per i tributi degli enti territoriali, il voto sulla proposta è espresso, ai sensi dell'art. 107, dal soggetto competente secondo i rispettivi ordinamenti.

(15) Sulle soglie minime di soddisfacimento e sulle preclusioni al cram down negli accordi (art. 63, commi 4 ss.) introdotte dal d.lgs. n. 136/2024, Randazzo, cit., §§ 3.1-3.3.

(16) Sull'unanimità delle classi nel PRO e sulla conseguente inoperatività della sostituzione giudiziale del dissenso dell'ente pubblico, Randazzo, cit., § 2.2.

(17) Sull'estensione del cram down al concordato in continuità aziendale e sul rapporto con l'art. 112 CCII, Randazzo, cit., §§ 4-5.

5.5. Il concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245)

L'estensione raggiunge anche il concordato nella liquidazione giudiziale: al comma 5 il richiamo all'amministrazione finanziaria è integrato con quello alle Regioni e agli enti locali, includendo così i tributi locali nel relativo meccanismo di omologazione forzata⁽¹⁸⁾.

5.6. La transazione fiscale di gruppo (art. 284-bis)

Il nuovo comma 4-bis prevede che, relativamente ai tributi delle Regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 siano presentate ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni cui il pagamento è dovuto, a prescindere dal domicilio fiscale del debitore — coerentemente con il carattere territoriale del presupposto.

(18) Andreani, cit., che riconduce a tale ambito, con cram down, anche il concordato «fallimentare» nella liquidazione giudiziale.

6. Le procedure «non menzionate»: concordato semplificato e concordato minore

Il decreto non menziona il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio né il concordato minore.

L'omissione non è casuale: in tali procedure la falcidia dei tributi locali era già consentita in forza delle disposizioni relative alla generalità dei crediti, anche in assenza di transazione fiscale, sicché non occorre una analoga previsione.

Ciò riflette il più generale assetto per cui, al di fuori del regime speciale degli artt. 63 e 88, i crediti tributari non «qualificati» soggiacciono alla disciplina comune delle procedure di regolazione della crisi⁽¹⁹⁾.

(19) Andreani, cit.; per il regime comune cui soggiacciono i crediti tributari non «qualificati», Del Federico, cit., §§ 2-3.

7. Profili di sistema e questioni aperte

L'intervento produce un mutamento di sistema. Il criterio di accesso alla transazione fiscale, sinora ancorato alla gestione amministrativa del tributo da parte delle agenzie fiscali — con il connesso, risalente dibattito tra competenza amministrativa e titolarità del gettito —, si arricchisce ora di un titolo autonomo fondato sulla titolarità regionale o locale del credito⁽²⁰⁾.

Il punto di maggiore delicatezza attiene alla competenza soggettiva: la sottoscrizione dell'accordo e l'espressione del voto sono rimesse al soggetto individuato dagli ordinamenti degli enti, che dovranno pertanto disciplinare organi, procedure e garanzie. È un profilo su cui la stessa giurisprudenza contabile aveva segnalato la carenza di cautele procedurali per i tributi auto-amministrati, a fronte dei pareri obbligatori e vincolanti previsti per i tributi erariali⁽²¹⁾.

Restano infine alcuni disallineamenti da verificare in sede applicativa.

Nella composizione negoziata l'apertura ai tributi locali non si accompagna al cram down, coerentemente con la natura dello strumento; e non risulta toccata dall'intervento l'esclusione dei crediti previdenziali e assicurativi⁽²²⁾.

La mancata intesa in sede di Conferenza Unificata, pur non incidendo sulla validità del decreto, segnala una tensione con le autonomie territoriali che potrà riflettersi sull'attuazione degli adempimenti rimessi agli enti.

(20)Del Federico, cit., § 4 e nt. 24-25, sul dibattito tra competenza amministrativa e titolarità del gettito.

(21)Ielo, cit., che rilevava la carenza di cautele procedurali per i tributi auto-amministrati, a fronte dei pareri obbligatori e vincolanti delle Direzioni regionali e centrali previsti per i tributi erariali.

(22)Gambi, cit., § 3.3, sulla persistente esclusione dei crediti previdenziali e assicurativi dalla transazione nella composizione negoziata.



PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco